



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 10 del 07/01/2021

OGGETTO: Accordi contrattuali Case di Cura ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. Rinnovo accordo contrattuale con la struttura Don Gnocchi Santa Maria alla Pineta

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato e Trasporti Sanitari: MARIA BARTOLOZZI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

OGGETTO: Accordi contrattuali Case di Cura ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. Rinnovo accordo contrattuale con la struttura Don Gnocchi Santa Maria alla Pineta

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore UOC Privato Accreditato e Trasporti sanitari , di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

Dr.ssa Maria Bartolozzi _____

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n.1081 del 12/12/2019;

Visto:

la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;

La Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1220 del 8/11/2018;

Premesso:

Che l'art. 8 bis comma 1 del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies

Che ai sensi dell'art. 76 comma 1 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. le aziende sanitarie locali individuano, attraverso i criteri determinati dagli strumenti regionali di programmazione sanitaria, le istituzioni sanitarie che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;

Che nel susseguirsi dei piani sanitari regioni le istituzioni private accreditate sono state ammesse ad operare nel servizio sanitario nazionale, a carico delle risorse regionali disponibili, previa contrattazione con l'Azienda sanitaria locale, contrattazione ispirata a principi di qualità, livello di servizio, efficienza , produttività e competitività;

Richiamata la L. R.T. 51/2009 che, in attuazione del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo [1](#) della [L. 23 ottobre 1992 n. 421](#)) e nel rispetto di quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#) (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina, tra l'altro, i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie

anche in riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio.

Ricordato che la richiamata disciplina intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.

Dato atto che è in scadenza alla data del 31/12/2020 l'accordo contrattuale con la struttura Don Gnocchi – S.Maria alla Pineta di cui alla deliberazione n. 584/2018 e successivamente prorogato con deliberazione n. 14/2020;

Preso atto che la Regione Toscana con deliberazione n. 1220 dell'8.11.2018 "Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private" accreditate", già recepita da questa Azienda con precedente determinazione 1115 del 21/12/2018, ha ridefinito un nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato convenzionato individuando il livello centralizzato regionale per la definizione dei tetti massimi di spesa per specialistica e ricoveri;

Considerato che la richiamata deliberazione GRT n. 1220/2018 censiva anche il rapporto contrattuale con la struttura di che trattasi;

Ritenuto:

- di dover procedere al rinnovo del contratto di che trattasi, permanendo le necessità assistenziali per le prestazioni di ricovero in cod. 56 (riabilitazione) e confermandosi le necessità di prestazioni di specialistica ambulatoriale ;
- di approvare pertanto l'allegato schema contrattuale con decorrenza 01/01/2021 e termine al 31/12/2021, con possibilità di proroga per un ulteriore anno;
- di prevedere per il periodo 1/1/2021 -31/12/2021 i seguenti budget da rideterminare per l'eventuale anno successivo sulla base della programmazione aziendale:

attività ospedaliera di riabilitazione cod. 56 € 3.057.002

attività specialistica ambulatoriale € 11.440

- di dare atto altresì che l'articolazione dei budget, all'interno del tetto massimo, è tuttora in fase di rimodulazione in funzione delle esigenze assistenziali valutate dalle competenti strutture sanitarie di riferimento, e pertanto potrà subire variazione rispetto all'originaria articolazione ad invarianza di spesa complessiva;
- di confermare la struttura (nella persona del legale rappresentante) quale responsabile esterno del trattamento dati per tutte le attività oggetto del contratto e funzionali o comunque connesse ad esso (compreso utilizzo dei gestionali, accesso anagrafiche, utilizzo CUP/CUP2);

Dato atto che responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 nonché proponente dell'atto è il Direttore della struttura U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari che con la sottoscrizione del medesimo attesta l'assenza di conflitti di interessi;

Fatto presente che presso la U.O. Scrivente è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per gli ambiti di rispettiva competenza;

DELIBERA

per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intende integralmente richiamato al fine di motivazione:

1) di procedere al rinnovo del contratto con la struttura Don Gnocchi _Santa Maria alla Pineta, permanendo le necessità assistenziali per le prestazioni di ricovero in cod. 56 (riabilitazione) e confermandosi le necessità di prestazioni di specialistica ambulatoriale ;

2) di approvare l'allegato schema contrattuale con decorrenza 01/01/2021 e termine al 31/12/2021, con possibilità di proroga per un ulteriore anno;

3) di prevedere per il periodo 1/1/2021 -31/12/2021 i seguenti budget da rideterminare di anno in anno sulla base della programmazione aziendale:

attività ospedaliera di riabilitazione cod. 56 € 3.057.002

attività specialistica ambulatoriale € 11.440

4) – di precisare altresì che l'articolazione dei budget, all'interno del tetto massimo, è tuttora in fase di rimodulazione in funzione delle esigenze assistenziali valutate dalle competenti strutture sanitarie di riferimento, e pertanto potrà subire variazione rispetto all'originaria articolazione ad invarianza di spesa complessiva;

5) di confermare la struttura (nella persona del legale rappresentante) quale responsabile esterno del trattamento dati per tutte le attività oggetto del contratto e funzionali o comunque connesse ad esso (compreso utilizzo dei gestionali, accesso anagrafiche, utilizzo CUP/CUP2) come da atto giuridico da sottoscrivere contestualmente al contratto;

6) di autorizzare la spesa sul bilancio preventivo 2021 in corso di formazione e che dovrà prevedere le necessarie disponibilità (che comunque non rappresenta maggiore spesa rispetto all'anno precedente) allocando ai conti :

conto 31020713 € 2.757.002 valore lordo produzione

conto 31020715 € 300.000 valore lordo di produzione

conto 31020323 € 11.440 valore lordo di produzione

7) di dare incarico all'UO Rapporti istituzionali e gestione documentale atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;

- 8) di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento e partecipare le designazioni al trattamento dei dati ;
- 9) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 LRT 40/2005 e ss.mm.ii
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire la regolare apertura delle agende e per mettere la continuità della risposta assistenziale.

Il Direttore Generale

Dr. ssa Maria Letizia Casani

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 07/01/2021 al giorno 22/01/2021.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia